

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 469)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1964 (V. Stampato n. 550)

d'iniziativa del deputato RESTIVO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 marzo 1964*

**Riconoscimento giuridico della Lega italiana per la lotta contro
la poliomielite**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici la Lega italiana per la lotta contro la poliomielite con sede in Roma.

Il Ministero della sanità esercita la vigilanza e la tutela su detta associazione.

Art. 2.

La Lega disciplina le attività delle dipendenti sezioni provinciali, promuove e incrementa le iniziative dirette alla più efficace prevenzione della poliomielite, nonché alla migliore assistenza medico-sociale dei poliomielitici, segnalando al Ministero della sanità le eventuali deficienze per i provvedimenti di competenza.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, sarà approvato lo statuto della Lega italiana per la lotta contro la poliomielite.